

# Gazzetta ufficiale

# L 194

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

55° anno  
21 luglio 2012

Sommario

### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 665/2012 della Commissione, del 20 luglio 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema "applicazioni telematiche per i servizi passeggeri" del sistema ferroviario transeuropeo <sup>(1)</sup>** ..... 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 666/2012 della Commissione, del 20 luglio 2012, che modifica i regolamenti (CE) n. 2092/2004, (CE) n. 793/2006, (CE) n. 1914/2006, (CE) n. 1120/2009, (CE) n. 1121/2009, (CE) n. 1122/2009, (UE) n. 817/2010 e (UE) n. 1255/2009 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dei regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori** ..... 3
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 667/2012 della Commissione, del 20 luglio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili ..... 6
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2012 della Commissione, del 20 luglio 2012, relativo al rilascio di titoli di importazione e all'attribuzione dei diritti di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2012 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per il pollame ..... 8
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2012 della Commissione, del 20 luglio 2012, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d'importazione richiesti dal 1° al 7 luglio 2012 per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli ..... 10

Prezzo: 3 EUR

(segue)

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

2012/414/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 luglio 2012, che modifica gli allegati da I a IV della decisione 2006/168/CE per quanto riguarda alcune disposizioni per la certificazione veterinaria relative alle importazioni di embrioni di bovini nell'Unione** [notificata con il numero C(2012) 4816] <sup>(1)</sup>..... 12

2012/415/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 luglio 2012, che modifica la decisione di esecuzione 2011/630/UE per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria relative alla febbre catarrale e ai virus Simbu** [notificata con il numero C(2012) 4882] <sup>(1)</sup>..... 26

2012/416/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 luglio 2012, recante autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Belgio** [notificata con il numero C(2012) 4933] 33

RACCOMANDAZIONI

2012/417/UE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 17 luglio 2012, sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione** ..... 39



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 665/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2012

**che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema "applicazioni telematiche per i servizi passeggeri" del sistema ferroviario transeuropeo**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema "applicazioni telematiche per i servizi passeggeri" del sistema ferroviario transeuropeo<sup>(2)</sup>, l'Agenzia ferroviaria europea ha predisposto una procedura per la gestione delle modifiche dei documenti tecnici di cui all'allegato III del regolamento in questione. Il 20 dicembre 2011 l'Agenzia ferroviaria europea ha presentato una raccomandazione concernente l'aggiornamento dell'allegato III del regolamento (UE) n. 454/2011

per tenere conto dei documenti tecnici che sono stati modificati conformemente alla procedura di gestione delle modifiche.

- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 454/2011.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato III del regolamento (CE) n. 454/2011 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2012

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO III

**Elenco dei documenti cui si fa riferimento nella presente STI**

Riferimenti	Etichetta
B.1. (V1.1.1)	Generazione tramite calcolatore e scambio di dati sulle tariffe destinati alle vendite internazionali o effettuate all'estero – Biglietti senza prenotazione (NRT- <i>Not Reservation Tickets</i> )
B.2. (V1.1)	Generazione tramite calcolatore e scambio di dati sulle tariffe destinati alle vendite internazionali o effettuate all'estero – Biglietti con prenotazione integrata (IRT- <i>Integrated Reservation Tickets</i> )
B.3. (V1.1)	Generazione tramite calcolatore e scambio di dati destinati alle vendite internazionali o effettuate all'estero – Offerte speciali
B.4. (V1.1.1)	Guida per l'implementazione dei messaggi EDIFACT riguardante lo scambio di dati sull'orario
B.5. (V1.1)	Prenotazione elettronica di posti a sedere/posti letto e produzione elettronica di documenti di viaggio – Scambio di messaggi
B.6. (V1.1)	Prenotazione elettronica di posti a sedere/posti letto e produzione elettronica di documenti di trasporto (standard RCT2)
B.7. (V1.1.1)	Biglietto ferroviario internazionale da stampare a casa – <i>International Rail ticket for Home Printing</i>
B.8. (V1.1)	Codifica numerica standard per imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura e altre società attive nel settore del trasporto ferroviario
B.9. (V1.1)	Codifica numerica standard delle località
B.10 (V1.1)	Prenotazione elettronica di assistenza per le persone con mobilità ridotta – Scambio di messaggi
B.30. (V1.1)	Schema del catalogo di messaggi/dati necessari per la comunicazione Impresa ferroviaria/Gestore infrastruttura della STI TAP»

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 666/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2012

**che modifica i regolamenti (CE) n. 2092/2004, (CE) n. 793/2006, (CE) n. 1914/2006, (CE) n. 1120/2009, (CE) n. 1121/2009, (CE) n. 1122/2009, (UE) n. 817/2010 e (UE) n. 1255/2009 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dei regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 142, lettera q),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo <sup>(3)</sup>, stabilisce norme comuni per la notifica di informazioni e documenti alla Commissione da parte delle competenti autorità degli Stati membri. Tali norme contemplano in particolare l'obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a loro disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità e delle persone abilitate a effettuare comunicazioni. Il suddetto regolamento stabilisce inoltre principi comuni che si applicano ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l'autenticità, l'integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009, l'obbligo di utilizzare i sistemi di informazione in conformità allo stesso regolamento deve essere prescritto dai regolamenti che impongono un particolare obbligo di notifica.

- (3) Nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema di informazione che consente la gestione elettronica di documenti e procedure.

- (4) Si ritiene che alcuni obblighi di notifica possano ormai essere assolti mediante il suddetto sistema conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009, in particolare quelli previsti dai regolamenti (CE) n. 2092/2004 della Commissione, dell'8 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del contingente tariffario all'importazione di carni bovine disossate ed essiccate originarie della Svizzera <sup>(4)</sup>, (CE) n. 793/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione <sup>(5)</sup>, (CE) n. 1914/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo <sup>(6)</sup>, (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori <sup>(7)</sup>, (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento <sup>(8)</sup>, (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo <sup>(9)</sup>, (UE) n. 817/2010 della Commissione, del 16 settembre 2010, recante modalità d'applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione <sup>(10)</sup>, (UE) n. 1255/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, recante modalità di applicazione dei

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 362 del 9.12.2004, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 365 del 21.12.2006, pag. 64.

<sup>(7)</sup> GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.

<sup>(9)</sup> GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

<sup>(10)</sup> GU L 245 del 17.9.2010, pag. 16.

contingenti tariffari per l'importazione di prodotti "baby beef" originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia <sup>(1)</sup>.

- (5) Ai fini dell'efficienza amministrativa e in base all'esperienza acquisita, è opportuno semplificare e specificare, oppure sopprimere, talune comunicazioni previste da tali regolamenti.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2092/2004, (CE) n. 793/2006, (CE) n. 1914/2006, (CE) n. 1120/2009, (CE) n. 1121/2009, (CE) n. 1122/2009, (UE) n. 817/2010 e (UE) n. 1255/2010.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti e del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2092/2004 è così modificato:

- (1) all'articolo 7 bis, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
- "2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.
3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (\*) e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

(\*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3."

- (2) Gli allegati IV, V e VI sono soppressi.

#### Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 793/2006 è così modificato:

- (1) All'articolo 47 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (\*).

(\*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3."

- (2) All'articolo 48 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Le comunicazioni e le relazioni di cui all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 247/2006 sono formulate e trasmesse a norma del regolamento (CE) n. 792/2009."

<sup>(1)</sup> GU L 342 del 28.12.2010, pag. 1.

#### Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1914/2006 è così modificato:

- (1) All'articolo 32 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (\*).

(\*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3."

- (2) All'articolo 33 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Le comunicazioni e le relazioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 sono formulate a norma del regolamento (CE) n. 792/2009."

#### Articolo 4

Nel regolamento (CE) n. 1120/2009 è inserito il seguente articolo 51 bis:

"Articolo 51 bis

Le comunicazioni di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all'articolo 51, paragrafo 4, sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (\*).

Le comunicazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 3, sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 solo a partire dal 1° gennaio 2013.

(\*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3."

#### Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 1121/2009 è così modificato:

- (1) l'articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:

- a) alla lettera a), punto i), il primo, il secondo e il terzo trattino sono soppressi;
- b) la lettera b) è soppressa;
- c) la lettera c) è così modificata:
- i) al punto i), il primo e il secondo trattino sono soppressi;
- ii) il punto ii) è soppresso;
- d) le lettere d) ed e) sono soppresse.

- (2) È inserito il seguente articolo 94 bis:

"Articolo 94 bis

Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (\*).

(\*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3."

#### Articolo 6

All'articolo 84 del regolamento (CE) n. 1122/2009, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“6. Le comunicazioni di cui all'articolo 40 e ai paragrafi 2 e 5 del presente articolo sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (\*).

(\*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.”

#### Articolo 7

All'articolo 8 del regolamento (UE) n. 817/2010 è aggiunto il paragrafo seguente:

“Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (\*).

(\*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.”

#### Articolo 8

Il regolamento (UE) n. 1255/2010 è così modificato:

(1) all'articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2012

“2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 (\*), della Commissione e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

(\*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.”

(2) Gli allegati VIII, IX e X sono soppressi.

#### Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 agosto 2012. Tuttavia, gli articoli 1 e 8 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 667/2012 DELLA COMMISSIONE****del 20 luglio 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.



## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	TR	95,4
	ZZ	95,4
0709 93 10	TR	99,0
	ZZ	99,0
0805 50 10	AR	95,5
	BO	97,8
	TR	52,0
	UY	104,0
	ZA	91,1
	ZZ	88,1
0808 10 80	AR	127,6
	BR	94,1
	CL	116,7
	CN	126,4
	NZ	130,5
	US	146,3
	UY	52,1
	ZA	101,9
	ZZ	112,0
0808 30 90	AR	129,7
	CL	120,2
	ZA	107,0
	ZZ	119,0
0809 10 00	TR	169,0
	ZZ	169,0
0809 29 00	TR	360,4
	ZZ	360,4
0809 30	TR	178,7
	ZZ	178,7
0809 40 05	BA	74,7
	ZZ	74,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 668/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2012

relativo al rilascio di titoli di importazione e all'attribuzione dei diritti di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2012 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione <sup>(3)</sup> ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.
- (2) Le domande di titoli di importazione relative ai gruppi 1, 2, 4, 6, 7 e 8, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2012 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande.

- (3) Le domande di diritti di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2012 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012 per quanto concerne il gruppo 5 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012 relativamente ai gruppi 1, 2, 4, 6, 7 e 8, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2. Alle domande dei diritti di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012, per quanto concerne il gruppo 5, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.

## ALLEGATO

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1.10.2012-31.12.2012 (in %)
1	09.4211	0,573392
6	09.4216	1,345898

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di diritti di importazione presentate per il sottoperiodo 1.10.2012-31.12.2012 (in %)
5	09.4215	0,958773

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 669/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2012

**che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d'importazione richiesti dal 1° al 7 luglio 2012 per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(2)</sup>, e in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate alle autorità competenti dal 1° al 7 luglio 2012 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 superano la quantità disponibile con il numero d'ordine 09.4321.

- (2) In tale contesto occorre fissare un coefficiente di attribuzione per il rilascio dei titoli relativi al numero d'ordine 09.4321, in applicazione del regolamento (CE) n. 1301/2006. Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per il suddetto numero d'ordine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 dal 1° al 7 luglio 2012 sono moltiplicati per i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2. È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2011/2012 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d'ordine indicati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.

## ALLEGATO

## «Zucchero concessioni CXL»

## Campagna di commercializzazione 2011/2012

## Domande presentate dall'1.7.2012 al 7.7.2012

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4317	Australia	—	Sospese
09.4318	Brasile	—	Sospese
09.4319	Cuba	—	Sospese
09.4320	Altri paesi terzi	—	Sospese
09.4321	India	9,090909	Sospese

— Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

## «Zucchero Balcani»

## Campagna di commercializzazione 2011/2012

## Domande presentate dall'1.7.2012 al 7.7.2012

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione(in %)	Ulteriori domande
09.4324	Albania	—	
09.4325	Bosnia-Erzegovina	( <sup>1</sup> )	
09.4326	Serbia	( <sup>1</sup> )	
09.4327	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	—	
09.4328	Croazia	—	

— Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(<sup>1</sup>) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.

## «Zucchero di importazione eccezionale e industriale»

## Campagna di commercializzazione 2011/2012

## Domande presentate dall'1.7.2012 al 7.7.2012

Numero d'ordine	Tipo	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4380	Eccezionale	—	
09.4390	Industriale	—	

— Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

## DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2012

**che modifica gli allegati da I a IV della decisione 2006/168/CE per quanto riguarda alcune disposizioni per la certificazione veterinaria relative alle importazioni di embrioni di bovini nell'Unione**

[notificata con il numero C(2012) 4816]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/414/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE <sup>(2)</sup> stabilisce, nell'allegato I, l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di embrioni di animali domestici della specie bovina («gli embrioni»). Essa fissa anche le garanzie complementari che alcuni paesi terzi elencati in detto allegato devono fornire riguardo a specifiche malattie degli animali.
- (2) La decisione 2006/168/CE stabilisce inoltre che gli Stati membri devono autorizzare le importazioni di embrioni conformi alle prescrizioni zoosanitarie specificate nei modelli di certificati veterinari riportati negli allegati II, III e IV della stessa decisione.
- (3) Le prescrizioni zoosanitarie per la febbre catarrale figuranti nei modelli di certificati sanitari degli allegati II, III e IV della decisione 2006/168/CE sono basate sulle raccomandazioni del capitolo 8.3 sulla febbre catarrale del Codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE). Tale capitolo raccomanda una serie di misure di riduzione dei rischi miranti a proteggere il mammifero ospite dall'esposizione al vettore infettivo o a inattivare il virus mediante anticorpi.

- (4) L'OIE ha inserito nel Codice sanitario per gli animali terrestri un capitolo sulla sorveglianza degli artropodi vettori delle zoonosi. Queste raccomandazioni non comprendono la sorveglianza dei ruminanti per accertare la presenza di anticorpi ai virus Simbu, come i virus Akabane e Aino della famiglia *Bunyaviridae*, in passato considerata, prima che si disponesse di maggiori informazioni sulla diffusione di queste malattie, un metodo economico per determinare la distribuzione dei vettori competenti della febbre catarrale.
- (5) Nel Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE non figurano le malattie di Akabane e di Aino. È quindi opportuno che la prescrizione di un test annuale per accertare l'assenza del vettore di tali malattie sia soppressa dall'allegato I della decisione 2006/168/CE e dai modelli di certificati sanitari degli allegati II, III e IV.
- (6) Tra l'Unione e alcuni paesi terzi sono stati inoltre conclusi accordi bilaterali contenenti condizioni specifiche per l'importazione di embrioni nell'Unione. Pertanto, per motivi di coerenza, nei casi in cui tali accordi bilaterali prevedono condizioni specifiche e modelli di certificati sanitari per le importazioni, si applicano tali condizioni e modelli invece di quelli stabiliti dalla decisione 2006/168/CE.
- (7) La situazione zoosanitaria della Svizzera è equivalente a quella degli Stati membri. È quindi opportuno che gli embrioni concepiti in vivo e prodotti in vitro importati nell'Unione da tale paese terzo siano accompagnati da un certificato veterinario redatto in conformità al modello di certificato utilizzato all'interno dell'UE per gli scambi di embrioni di animali domestici della specie bovina riportato nell'allegato C della direttiva 89/556/CEE. Tale certificato dovrebbe tenere conto degli adeguamenti previsti dall'allegato 11, appendice 2, capitolo VI, parte B, punto 2, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativo alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

- (8) A norma della direttiva 89/556/CEE, anche la Nuova Zelanda è stata riconosciuta come paese terzo con una situazione zoonosanitaria equivalente a quella degli Stati membri per le importazioni di embrioni concepiti in vivo.
- (9) È quindi opportuno che gli embrioni concepiti in vivo prelevati in Nuova Zelanda e importati nell'Unione da tale paese terzo siano accompagnati da un certificato semplificato redatto conformemente al certificato zoonosanitario appropriato figurante nell'allegato IV della decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda <sup>(1)</sup> adottato in conformità all'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale <sup>(2)</sup>, approvata dalla decisione 97/132/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (10) La decisione 2007/240/CE della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce che i vari certificati veterinari, sanitari e zoonosanitari richiesti per l'importazione nell'Unione di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale siano basati sui modelli standard di certificato veterinario figuranti nell'allegato I. Per motivi di coerenza e semplificazione della normativa dell'Unione, è necessario che i modelli di certificati veterinari figuranti negli allegati II, III e IV della decisione 2006/168/CE tengano conto della decisione 2007/240/CE.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati da I a IV della decisione 2006/168/CE.
- (12) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi è necessario autorizzare, per un periodo transitorio soggetto a determinate condizioni, l'utilizzo dei certificati sanitari rilasciati in conformità alla decisione 2006/168/CE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.

- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli allegati da I a IV della decisione 2006/168/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Per un periodo transitorio che va fino al 30 giugno 2013, gli Stati membri continuano ad autorizzare l'importazione dai paesi terzi di partite di embrioni di animali domestici della specie bovina accompagnate da un certificato veterinario rilasciato entro il 31 maggio 2013 conforme ai modelli figuranti negli allegati II, III e IV della decisione 2006/168/CE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.

*Articolo 3*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2012

*Per la Commissione*

John DALLI

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38.

<sup>(2)</sup> GU L 57 del 26.2.1997, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37.

## ALLEGATO

Gli allegati da I a IV della decisione 2006/168/CE sono sostituiti dal testo seguente:

## «ALLEGATO I

Codice ISO	Paese terzo	Certificato veterinario applicabile		
		ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV
AR	Argentina	ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV
AU	Australia	ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV
CA	Canada	ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV
CH	Svizzera (*)	ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV
HR	Croazia	ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV
IL	Israele	ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV
MK	ex Repubblica iugoslava di Macedonia (**)	ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV
NZ	Nuova Zelanda (***)	ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV
US	Stati Uniti	ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV

(\*) Per gli embrioni concepiti in vivo e prodotti in vitro, i certificati da utilizzare per le importazioni dalla Svizzera sono riportati nell'allegato C della direttiva 89/556/CEE, con gli adeguamenti stabiliti dall'allegato 11, appendice 2, capitolo VI, parte B, punto 2, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera.

(\*\*) Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

(\*\*\*) Per gli embrioni concepiti in vivo, il certificato da utilizzare per le importazioni dalla Nuova Zelanda è quello figurante nell'allegato IV della decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (solo per gli embrioni prelevati in Nuova Zelanda), adottata conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale approvato dalla decisione 97/132/CE del Consiglio.



## ALLEGATO II

**Modello di certificato sanitario per le importazioni di embrioni concepiti in vivo di animali domestici della specie bovina, prelevati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del consiglio**

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

<b>Parte I: Informazioni relative alla partita</b>	I.1. Speditore Nome Indirizzo  Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo  Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo  Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine  Nome Indirizzo  Nome Indirizzo  Nome Indirizzo		N. di riconoscimento  N. di riconoscimento  N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione  Nome Indirizzo  Codice postale			
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data di partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE			
					I.17.			
	I.18. Descrizione del prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>05 11 99 85</b>			
				I.20. Quantità				
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24.				
I.25. Prodotto certificato per:  Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>  Paese terzo                      Codice ISO				I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione del prodotto								
Specie (nome scientifico)	Razza	Categoria	Identità del donatore	Data del prelievo	Data del congelamento	Numero di riconoscimento del gruppo	Quantità	

## PAESE

## In Embrioni di bovini concepiti in vivo

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale di ....., certifica quanto segue: (paese di esportazione) <sup>(2)</sup>		
II.1.	Gli embrioni destinati all'esportazione:		
II.1.1.	sono stati prelevati nel paese di esportazione che in base ai risultati ufficiali:		
II.1.1.1.	era indenne da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo;		
(1)	[II.1.1.2. era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo e non ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia in tale periodo;]		
(1) oppure	[II.1.1.2. non era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo e/o ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia in tale periodo, e		
	— gli embrioni non sono stati sottoposti alla penetrazione della zona pellucida;		
	— gli embrioni sono stati conservati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo prelievo;		
	— gli animali donatori provengono da aziende in cui nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 30 giorni precedenti il prelievo e nessun animale appartenente a una specie sensibile ha presentato sintomi di questa malattia nei 30 giorni precedenti e per almeno 30 giorni successivi al prelievo degli embrioni;]		
II.1.2.	sono stati prelevati dal gruppo di prelievo di embrioni <sup>(3)</sup> :		
	— riconosciuto conformemente all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/556/CEE,		
	— che ha prelevato, trattato, conservato e trasportato gli embrioni in conformità all'allegato A, capitolo II, della direttiva 89/556/CEE,		
	— soggetto ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale almeno due volte all'anno;		
II.1.3.	sono stati prelevati e trattati in locali attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini per almeno i 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo e fino alla loro spedizione nell'Unione, nel caso di embrioni freschi, o nei 30 giorni successivi al prelievo, nel caso di embrioni soggetti ad almeno 30 giorni di conservazione obbligatoria, conformemente al punto II.1.1.2;		
II.1.4.	sono stati conservati dal momento del prelievo fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione nell'Unione, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini;		
II.1.5.	sono stati prelevati da animali donatori che:		
II.1.5.1.	hanno soggiornato, nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini;		
II.1.5.2.	non presentavano alcun sintomo di malattia il giorno del prelievo;		
II.1.5.3.	durante i 6 mesi immediatamente precedenti il prelievo hanno soggiornato nel territorio del paese di esportazione in non più di due mandrie che:		
	— in base ai risultati ufficiali, erano indenni da tubercolosi in quel periodo,		
	— in base ai risultati ufficiali, erano indenni da brucellosi in quel periodo,		
	— erano indenni da leucosi bovina enzootica o non hanno presentato sintomi clinici di questa malattia nei tre anni precedenti,		
	— non hanno presentato sintomi clinici di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva nei 12 mesi precedenti.		
II.1.6.	Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta o di conservazione dello sperma riconosciuto ai fini della raccolta, del trattamento e/o della conservazione dello sperma dall'autorità competente di un paese terzo o una parte di un paese terzo indicato nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione <sup>(4)</sup> o dall'autorità competente di uno Stato membro.		

## PAESE

## Embrioni di bovini concepiti in vivo

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p><b>Osservazioni</b></p> <p><b>Parte I:</b></p> <p>Casella I.6: <i>persona responsabile della partita nell'UE</i>: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.</p> <p>Casella I.11: <i>il luogo di origine</i> deve corrispondere al gruppo di prelievo di embrioni da cui gli embrioni sono spediti nell'Unione, che è indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm</a></p> <p>Casella I.22: <i>il numero di colli</i> deve corrispondere al numero dei contenitori.</p> <p>Casella I.23: precisare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.26: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.</p> <p>Casella I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.</p> <p>Casella I.28: <i>specie</i>: scegliere tra «<i>Bos taurus</i>», «<i>Bison bison</i>» o «<i>Bubalus bubalis</i>», a seconda dei casi;</p> <p><i>categoria</i>: scegliere «embrioni concepiti in vivo».</p> <p><i>l'identità del donatore</i> deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;</p> <p><i>la data della raccolta</i> deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa.</p> <p><i>il numero di riconoscimento del gruppo</i>: deve corrispondere al gruppo di prelievo di embrioni che ha prelevato, trattato e immagazzinato gli embrioni, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm</a></p> <p><b>Parte II:</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(<sup>2</sup>) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2006/168/CE.</p> <p>(<sup>3</sup>) Solo i gruppi di prelievo di embrioni indicati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm</a></p> <p>(<sup>4</sup>) GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

## ALLEGATO III

**Modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma conforme alla direttiva 88/407/CEE del consiglio**

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine  Nome Indirizzo  Nome Indirizzo  Nome Indirizzo		N. di riconoscimento  N. di riconoscimento  N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione  Nome Indirizzo  Codice postale			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE					
			I.17.					
	I.18. Descrizione del prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>05 11 99 85</b>		I.20. Quantità	
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24.				
I.25. Prodotto certificato per:  Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>			I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
Paese terzo		Codice ISO						
I.28. Identificazione del prodotto								
Specie (nome scientifico)	Razza	Categoria	Identità della femmina	Identità del maschio riproduttore	Data del congelamento	Numero di riconoscimento del gruppo	Quantità	

## PAESE

## Embrioni di bovini prodotti in vitro

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p data-bbox="256 315 1465 365">Il sottoscritto, veterinario ufficiale di ..... , certifica quanto segue: (paese di esportazione) <sup>(2)</sup></p> <p data-bbox="161 376 603 403">II.1. Gli embrioni destinati all'esportazione:</p> <p data-bbox="256 434 1031 461">II.1.1. sono stati prodotti nel paese di esportazione che, in base ai risultati ufficiali:</p> <p data-bbox="256 490 1145 517">II.1.1.1. era indenne da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione;</p> <p data-bbox="161 546 1465 595"><sup>(1)</sup> [II.1.1.2. era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione e non ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia in tale periodo.]</p> <p data-bbox="161 624 1465 674"><sup>(1) oppure</sup> [II.1.1.2. non era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione e/o ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia in tale periodo, e</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="341 703 1018 730">— gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida;</li> <li data-bbox="341 759 1465 786">— gli embrioni sono stati conservati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo la loro produzione;</li> <li data-bbox="341 815 1465 887">— gli animali donatori provengono da aziende in cui nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 30 giorni precedenti il prelievo e nessun animale appartenente a una specie sensibile ha presentato sintomi di questa malattia nei 30 giorni precedenti e per almeno 30 giorni successivi al prelievo degli ovociti.]</li> </ul> <p data-bbox="256 916 887 943">II.1.2. sono stati prodotti dal gruppo di prelievo di embrioni <sup>(3)</sup> che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="341 972 1166 999">— è stato riconosciuto conformemente all' allegato A, capitolo I, della direttiva 89/556/CEE;</li> <li data-bbox="341 1028 1465 1077">— ha effettuato la produzione, il trattamento, l'immagazzinamento e il trasporto conformemente all'allegato A, capitolo II, della direttiva 89/556/CEE;</li> <li data-bbox="341 1106 1166 1133">— è soggetto ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale almeno due volte all'anno.</li> </ul> <p data-bbox="161 1162 1465 1279">II.2. Gli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione sono stati prelevati in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo e fino alla loro spedizione nell'Unione, nel caso di embrioni freschi, o nei 30 giorni successivi al prelievo, nel caso di embrioni soggetti ad almeno 30 giorni di conservazione obbligatoria, conformemente al punto II.1.1.2.</p> <p data-bbox="161 1308 1465 1379">II.3. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati conservati dal momento del prelievo fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini.</p> <p data-bbox="161 1408 1155 1435">II.4. Gli animali donatori degli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione:</p> <p data-bbox="256 1464 1465 1536">II.4.1. hanno soggiornato, nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo degli ovociti, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini;</p> <p data-bbox="256 1565 911 1592">II.4.2. non presentavano sintomi clinici di malattia il giorno del prelievo;</p> <p data-bbox="256 1621 1465 1671">II.4.3. hanno soggiornato nei 6 mesi immediatamente precedenti il prelievo nel territorio del paese di esportazione in non più di due mandrie che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="341 1700 1002 1727">— in base ai risultati ufficiali, erano indenni da tubercolosi in quel periodo,</li> <li data-bbox="341 1756 991 1783">— in base ai risultati ufficiali, erano indenni da brucellosi in quel periodo,</li> <li data-bbox="341 1812 1465 1839">— erano indenni da leucosi bovina enzootica o non hanno presentato sintomi clinici di questa malattia nei tre anni precedenti,</li> <li data-bbox="341 1868 1465 1917">— non hanno presentato sintomi clinici di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva nei 12 mesi precedenti;</li> </ul> <p data-bbox="161 1946 1465 1995"><sup>(1)</sup> [II.4.4. sono rimasti in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale per almeno 60 giorni precedenti il prelievo degli ovociti e durante tale prelievo.]</p>		

## PAESE

## Embrioni di bovini prodotti in vitro

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(1) oppure	[II.4.4. sono rimasti in un periodo stagionalmente indenne o protetto dal vettore per almeno 60 giorni precedenti il prelievo e durante il prelievo degli ovociti e gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida, tranne nel caso in cui i donatori sono stati sottoposti a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni.]		
(1) oppure	[II.4.4. sono stati sottoposti a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni.]		
(1) oppure	[II.4.4. sono stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri su un campione di sangue prelevato il giorno del prelievo o della macellazione; in quest'ultimo caso gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida.]		
II.5.	Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati concepiti mediante fertilizzazione in vitro con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma (4):		
(1)	[II.5.1. riconosciuti a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE e situati in uno Stato membro dell'Unione europea, e lo sperma è conforme alle prescrizioni della direttiva 88/407/CEE.]		
(1) oppure	[II.5.1. riconosciuti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE e situati in un paese terzo o una parte di un paese terzo elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione e lo sperma è conforme alle prescrizioni dell'allegato II, parte 1, sezione A, di tale decisione.]		
<b>Osservazioni</b>			
<b>Parte I:</b>			
Casella I.6: <i>persona responsabile della partita nell'UE</i> : casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.			
Casella I.11: <i>il luogo di origine</i> deve corrispondere al gruppo di prelievo di embrioni da cui gli embrioni sono spediti nell'Unione, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm</a>			
Casella I.22: <i>il numero di colli</i> deve corrispondere al numero dei contenitori.			
Casella I.23: precisare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.			
Casella I.26: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.			
Casella I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.			
Casella I.28: <i>specie</i> : scegliere tra « <i>Bos taurus</i> », « <i>Bison bison</i> » o « <i>Bubalus bubalis</i> », a seconda dei casi; <i>categoria</i> :: scegliere « <i>embrioni concepiti in vivo</i> ». <i>l'identità del donatore femmina</i> deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; <i>l'identità del maschio riproduttore</i> deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; <i>la data del congelamento</i> deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa <i>il numero di riconoscimento del gruppo</i> : deve corrispondere al gruppo di prelievo di embrioni che ha prelevato, trattato e immagazzinato gli embrioni, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm</a>			
<b>Parte II:</b>			
(1) Cancellare le voci non pertinenti.			
(2) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2006/168/CE.			
(3) Solo i gruppi di produzione di embrioni indicati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm</a>			
(4) Solo i centri di raccolta dello sperma indicati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sui siti della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm</a> <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm</a>			
— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.			

**PAESE****Embrioni di bovini prodotti in vitro**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

## ALLEGATO IV

**Modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma proveniente da un centro di raccolta o di conservazione dello sperma riconosciuto dall'autorità competente del paese di esportazione**

PAESE:

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			
	I.13. Luogo di carico			I.14. Data di partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale			I.16. PIF di entrata nell'UE				
				I.17.				
	I.18. Descrizione del prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>05 11 99 85</b>		I.20. Quantità	
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24.				
I.25. Prodotto certificato per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo			I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/> Codice ISO					
I.28. Identificazione del prodotto								
Specie (nome scientifico)	Razza	Categoria	Identità della femmina	Identità del maschio riproduttore	Data del congelamento	Numero di riconoscimento del gruppo	Quantità	



## PAESE

## Embrioni bovini prodotti in vitro con sperma proveniente da centri riconosciuti del paese di esportazione

PAESE		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale di ....., certifica quanto segue: (paese di esportazione) <sup>(2)</sup>	
	II.1.	Gli embrioni destinati all'esportazione:	
	II.1.1.	sono stati prodotti nel paese di esportazione che, in base ai risultati ufficiali:	
	II.1.1.1.	era indenne da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione;	
	(1)	[II.1.1.2. era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione e non ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia in tale periodo.]	
	(1) oppure	[II.1.1.2. non era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione e/o ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia in tale periodo, e	
		— gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida;	
		— gli embrioni sono stati conservati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo la loro produzione;	
		— gli animali donatori provengono da aziende in cui nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 30 giorni precedenti il prelievo e nessun animale appartenente a una specie sensibile ha presentato sintomi di questa malattia nei 30 giorni precedenti e per almeno 30 giorni successivi al prelievo degli ovociti.]	
II.1.2.	sono stati prodotti dal gruppo di prelievo di embrioni <sup>(3)</sup> che:		
	— è riconosciuto conformemente all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/556/CEE;		
	— ha prodotto, trattato, conservato e trasportato gli embrioni in conformità dell'allegato A, capitolo II, della direttiva 89/556/CEE;		
	— è soggetto ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale almeno due volte all'anno.		
II.2.	Gli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione sono stati prelevati in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo e fino alla loro spedizione nell'Unione, nel caso di embrioni freschi, o nei 30 giorni successivi al prelievo, nel caso di embrioni soggetti ad almeno 30 giorni di conservazione obbligatoria, conformemente al punto II.2.2.		
II.3.	Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati conservati dal momento del prelievo fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini.		
II.4.	Gli animali donatori degli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione:		
II.4.1.	hanno soggiornato, nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo degli ovociti, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini;		
II.4.2.	non presentavano sintomi clinici di malattia il giorno del prelievo;		
II.4.3.	hanno soggiornato nei 6 mesi immediatamente precedenti il prelievo nel territorio del paese di esportazione in non più di due mandrie che:		
	— in base ai risultati ufficiali, erano indenni da tubercolosi in quel periodo,		
	— in base ai risultati ufficiali, erano indenni da brucellosi in quel periodo,		
	— erano indenni da leucosi bovina enzootica o non hanno presentato sintomi clinici di questa malattia nei tre anni precedenti,		
	— non hanno presentato sintomi clinici di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva nei 12 mesi precedenti.		
(1)	[II.4.4. sono rimasti in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale per almeno 60 giorni precedenti il prelievo degli ovociti e durante tale prelievo.]		

**Embrioni bovini prodotti in vitro con sperma proveniente da centri riconosciuti del paese di esportazione**

**PAESE**

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
( <sup>1</sup> ) oppure	[II.4.4. sono rimasti in un periodo stagionalmente indenne o protetto dal vettore per almeno 60 giorni precedenti il prelievo e durante il prelievo degli ovociti e gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida, tranne nel caso in cui i donatori sono stati sottoposti a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni.]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[II.4.4. sono stati sottoposti a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni.]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[II.4.4. sono stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri su un campione di sangue prelevato il giorno del prelievo o della macellazione; in quest'ultimo caso gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida.]		
II.5.	Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati concepiti mediante fecondazione in vitro con sperma proveniente da centri di raccolta o di conservazione dello sperma riconosciuti ai fini della raccolta, del trattamento e/o della conservazione dello sperma dall'autorità competente di un paese terzo o una parte di un paese terzo indicato nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione ( <sup>4</sup> ) o dall'autorità competente di uno Stato membro.		

**Osservazioni**

**A norma dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 89/556/CEE, sono esclusi dagli scambi intra-Unione gli embrioni bovini prodotti in vitro con lo sperma proveniente dai centri riconosciuti dal paese di esportazione, importati alle condizioni indicate nel presente certificato.**

**Parte I:**

Casella I.6: *persona responsabile della partita nell'UE*: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.

Casella I.11: *il luogo di origine* deve corrispondere al gruppo di prelievo di embrioni da cui gli embrioni sono spediti nell'Unione, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione:  
[http://ec.europa.eu/food/animal/semen\\_ova/bovine/ova\\_embryos\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm)

Casella I.22: il numero dei colli deve corrispondere al numero dei contenitori.

Casella I.23: precisare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.26: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.

Casella I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.

Casella I.28: *specie*: scegliere tra «*Bos taurus*», «*Bison bison*» o «*Bubalus bubalis*», a seconda dei casi;

*categoria*: scegliere «embrioni prodotti in vitro».

*l'identità del donatore femmina* deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

*l'identità del maschio riproduttore* deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

*la data del congelamento* deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa

*il numero di riconoscimento del gruppo*: deve corrispondere al gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto, trattato e immagazzinato gli embrioni, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione:  
[http://ec.europa.eu/food/animal/semen\\_ova/bovine/ova\\_embryos\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm)

**Parte II:**

(<sup>1</sup>) Cancellare le voci non pertinenti.

(<sup>2</sup>) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2006/168/CE.

(<sup>3</sup>) Solo i gruppi di produzione di embrioni indicati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione:  
[http://ec.europa.eu/food/animal/semen\\_ova/bovine/ova\\_embryos\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm)

(<sup>4</sup>) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE.

— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.

<b>PAESE</b>		<b>Embrioni bovini prodotti in vitro con sperma proveniente da centri riconosciuti del paese di esportazione</b>	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Veterinario ufficiale			
Nome e cognome (in stampatello):		Titolo e qualifica:	
Data:		Firma:	
Timbro:»			

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2012

che modifica la decisione di esecuzione 2011/630/UE per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria relative alla febbre catarrale e ai virus Simbu

[notificata con il numero C(2012) 4882]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/415/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina <sup>(2)</sup> stabilisce l'elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali della specie bovina e le garanzie supplementari che devono essere fornite riguardo a specifiche malattie animali da determinati paesi terzi elencati nel suo allegato I. Essa stabilisce inoltre i requisiti di certificazione per le importazioni di tale sperma nell'Unione.
- (2) Il modello di certificato sanitario figurante nell'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE contiene le prescrizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato in conformità alla direttiva 88/407/CEE, quale modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (3) Secondo le attuali prescrizioni di polizia sanitaria per la febbre catarrale figuranti nel modello di certificato sanitario dell'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione 2011/630/UE, gli animali donatori devono soddisfare le condizioni per l'importazione di sperma bovino stabilite nel capitolo sulla febbre catarrale del Codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE). Tale capitolo raccomanda una serie di misure di riduzione dei rischi miranti a proteggere il mammifero ospite dall'esposizione al vettore infettivo o a inattivare il virus mediante anticorpi. Ai fini della certezza del diritto, è necessario che il modello di certificato sanitario stabilisca chiaramente le prescrizioni pertinenti e le garanzie che devono essere fornite dal paese terzo esportatore a seconda della situazione epidemiologica.

- (4) L'OIE ha inserito nel Codice sanitario per gli animali terrestri un capitolo sulla sorveglianza degli artropodi vettori delle zoonosi. Queste raccomandazioni non comprendono la sorveglianza dei ruminanti per accertare la presenza di anticorpi dei virus Simbu, come i virus Akabane e Aino della famiglia *Bunyaviridae*, in passato considerata, prima che si disponesse di maggiori informazioni sulla diffusione di queste malattie, un metodo economico per determinare la distribuzione dei vettori competenti della febbre catarrale.
- (5) Nel Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE non figurano le malattie di Akabane e di Aino. È quindi opportuno che la prescrizione di un test annuale per accertare l'assenza del vettore di tali malattie sia soppressa dall'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE e dal modello di certificato sanitario del suo allegato II, parte 1, sezione A.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2011/630/UE.
- (7) Per evitare perturbazioni degli scambi è necessario autorizzare, per un periodo transitorio soggetto a determinate condizioni, l'utilizzo dei certificati sanitari rilasciati in conformità alla decisione di esecuzione 2011/630/UE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Gli allegati della decisione di esecuzione 2011/630/UE sono modificati in conformità all'allegato alla presente decisione.

## Articolo 2

Per un periodo transitorio che va fino al 30 giugno 2013, gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma e di riserve di sperma dai paesi terzi che sono accompagnate da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2013 conforme al modello figurante nell'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE prima delle modifiche introdotte dalla presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.

<sup>(3)</sup> GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 23.

*Articolo 3*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2012

*Per la Commissione*  
John DALLI  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

1) L'allegato I è sostituito dal seguente:

## «ALLEGATO I

**Elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma di animali della specie bovina**

Codice ISO	Nome del paese terzo	Osservazioni	
		Descrizione del territorio (se pertinente)	Garanzie supplementari
AU	Australia		È obbligatoria la garanzia supplementare riguardo ai test di cui al punto II.5.4.1 del certificato figurante nell'allegato II, parte 1, sezione A.
CA	Canada (*)		
CH	Svizzera (**)		
CL	Cile		
GL	Groenlandia		
HR	Croazia		
IS	Islanda		
NZ	Nuova Zelanda		
PM	Saint Pierre e Miquelon		
US	Stati Uniti		È obbligatoria la garanzia supplementare di cui al punto II.5.4.1 del certificato figurante nell'allegato II, parte 1, sezione A.

(\*) Il certificato da utilizzare per le importazioni dal Canada figura nella decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l'importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE, (unicamente per lo sperma originario del Canada) adottata in conformità all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato con la decisione 1999/201/CE del Consiglio.

(\*\*) I certificati da utilizzare per le importazioni dalla Svizzera figurano nell'allegato D della direttiva 88/407/CEE, con gli adeguamenti stabiliti all'allegato 11, appendice 2, capitolo VII(B), punto 4, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con la decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera.»

2) Nella parte 1 dell'allegato II, la sezione A è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE A

**Modello 1 — Certificato sanitario valido per l'importazione e il transito di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, quale modificata dalla direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto**

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data di partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE			
					I.17.			
	I.18. Descrizione del prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>05 11 10</b>			
						I.20. Quantità		
I.21.						I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del contenitore						I.24.		
I.25. Prodotto certificato per Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>		Paese terzo		Codice ISO		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione del prodotto								
Specie (Nome scientifico)		Razza	Identità del donatore	Data della raccolta	Numero di riconoscimento del centro	Quantità		

## PAESE

## Sperma bovino — Sezione A

PAESE		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:	
	II.1.	..... (nome del paese di esportazione) <sup>(2)</sup>	
		è stato indenne da peste bovina e afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma per l'esportazione e fino alla data della spedizione verso l'Unione e nessuna vaccinazione per queste malattie è stata effettuata durante lo stesso periodo.	
	II.2.	Il centro <sup>(3)</sup> di cui alla casella I.11, nel quale lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto:	
		II.2.1. è conforme alle condizioni stabilite nell'allegato A, capo I, punto 1, della direttiva 88/407/CEE;	
		II.2.2. è gestito e sorvegliato conformemente alle disposizioni dell'allegato A, capo II, punto 1, della direttiva 88/407/CEE.	
	II.3.	Il centro nel quale è stato raccolto lo sperma destinato all'esportazione era indenne da rabbia, tubercolosi, brucellosi, antrace e pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma da esportare e nei 30 giorni successivi a tale raccolta (in caso di sperma fresco, fino al giorno della spedizione nell'Unione).	
	II.4.	I bovini presenti nel centro di raccolta dello sperma:	
		II.4.1. provengono da mandrie conformi alle disposizioni dell'allegato B, capo I, punto 1, lettera b), della direttiva 88/407/CEE;	
		II.4.2. provengono da mandrie o sono nati da vacche conformi alle disposizioni dell'allegato B, capo I, punto 1, lettera c), della direttiva 88/407/CEE o sono stati sottoposti a esami all'età di almeno 24 mesi conformemente all'allegato B, capo II, punto 1, lettera c), di tale direttiva;	
		II.4.3. sono stati sottoposti, nei 28 giorni precedenti il periodo di quarantena, alle prove prescritte nell'allegato B, capo I, punto 1, lettera d), della direttiva 88/407/CEE;	
		II.4.4. sono stati sottoposti al periodo di quarantena e alle prove di cui all'allegato B, capo I, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 88/407/CEE;	
		II.4.5. sono stati sottoposti almeno una volta all'anno agli esami di routine prescritti nell'allegato B, capo II, della direttiva 88/407/CEE.	
	II.5.	Lo sperma destinato all'esportazione proviene da tori donatori che:	
	II.5.1. sono conformi alle condizioni stabilite nell'allegato C della direttiva 88/407/CEE;		
( <sup>1</sup> )	[II.5.2. sono rimasti nel paese di esportazione per almeno i sei mesi che hanno preceduto la raccolta dello sperma destinato all'esportazione;]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[II.5.2. sono rimasti nel paese di esportazione per almeno 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma dopo la loro entrata e sono stati importati da ..... <sup>(2)</sup> durante il periodo inferiore a sei mesi che ha preceduto la raccolta dello sperma e sono risultati conformi alle condizioni sanitarie prescritte per i donatori di sperma destinato all'esportazione nell'Unione europea;]		
( <sup>1</sup> )	[II.5.3. sono rimasti in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale per almeno 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[II.5.3. sono rimasti, nel corso di un periodo stagionalmente indenne dal virus della febbre catarrale, in una zona stagionalmente indenne per almeno 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[II.5.3. sono rimasti in uno stabilimento protetto dai vettori per almeno 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[II.5.3. sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo dei virus della febbre catarrale, praticato conformemente al manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri ( <i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i> ) almeno ogni 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione;]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[II.5.3. sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale, praticato conformemente al manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri ( <i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i> ) su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta della partita di sperma in questione e almeno ogni 7 giorni (test d'isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni (test PCR) durante la raccolta della partita di sperma in questione;]		
	II.5.4. hanno soggiornato nel paese esportatore,		
( <sup>1</sup> )	[II.5.4.1. il quale, secondo risultati ufficiali, è indenne dalla malattia emorragica epizootica (EHD);]		



## PAESE

## Sperma bovino — Sezione A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(<sup>1</sup>) (<sup>5</sup>) <i>oppure</i> [II.5.4.1. nel quale, secondo risultati ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): ..... e sono stati sottoposti con esito negativo in ciascun caso a:</p> <p>(<sup>1</sup>) [un test sierologico (<sup>4</sup>) eseguito in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, in un laboratorio riconosciuto su campioni di sangue prelevati prima della raccolta e non meno di 21 giorni dopo la raccolta della partita di sperma in questione;]]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [un test sierologico (<sup>4</sup>) per individuare gli anticorpi al gruppo EHDV, eseguito su campioni prelevati a intervalli non superiori a 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione;]]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [un test di identificazione dell'agente (<sup>4</sup>) eseguito in laboratori riconosciuti su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta e almeno ogni 7 giorni (test di isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni (test PCR) durante la raccolta della partita di sperma in questione.]]</p> <p>II.6. Lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto dopo la data di riconoscimento del centro da parte delle autorità nazionali competenti del paese di esportazione.</p> <p>II.7. Lo sperma destinato all'esportazione è stato trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE.</p>		
<b>Osservazioni</b>		
<b>Parte I:</b>		
Casella I.6: <i>persona responsabile del carico nell'UE</i> : casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.		
Casella I.11: <i>il luogo di origine</i> deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma elencato conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sul sito della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm</a> e in cui lo sperma è stato raccolto.		
Casella I.22: il numero dei colli deve corrispondere al numero dei contenitori.		
Casella I.23: precisare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.		
Casella I.26: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.		
Casella I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.		
Casella I.28: <i>specie</i> : scegliere tra " <i>Bos taurus</i> ", " <i>Bison bison</i> " o " <i>Bubalus bubalis</i> ", se del caso; <i>l'identità del donatore</i> deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; <i>la data della raccolta</i> deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa. <i>il numero di riconoscimento del centro</i> deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma indicato alla casella I.11, in cui lo sperma è stato raccolto.		
<b>Parte II:</b>		
( <sup>1</sup> ) Cancellare le voci non pertinenti.		
( <sup>2</sup> ) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE.		
( <sup>3</sup> ) Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sul sito della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm</a>		
( <sup>4</sup> ) Gli standard per i test diagnostici per il virus dell'EHD sono descritti nel capitolo relativo alla febbre catarrale del manuale sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri.		
( <sup>5</sup> ) Obbligatorio per l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti.		
— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.		

**PAESE****Sperma bovino — Sezione A**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.						
<p>Veterinario ufficiale</p> <table><tr><td data-bbox="215 353 1077 387">Nome e cognome (in stampatello):</td><td data-bbox="1077 353 1489 387">Titolo e qualifica:</td></tr><tr><td data-bbox="215 398 1077 432">Data:</td><td data-bbox="1077 398 1489 432">Firma:</td></tr><tr><td data-bbox="215 443 1077 477">Timbro:»</td><td></td></tr></table>			Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:	Data:	Firma:	Timbro:»	
Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:							
Data:	Firma:							
Timbro:»								

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2012

recante autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Belgio

[notificata con il numero C(2012) 4933]

(I testi in lingua neerlandese e francese sono i soli facenti fede)

(2012/416/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le carcasse di suino sono classificate stimando il tenore di carne magra con metodi di stima autorizzati dalla Commissione, che possono essere esclusivamente metodi statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale margine è definito all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime <sup>(2)</sup>.

(2) Con la decisione 97/107/CE <sup>(3)</sup>, la Commissione ha autorizzato cinque metodi di classificazione delle carcasse di suino in Belgio.

(3) A causa di variazioni nella composizione del patrimonio suino, il tenore di carne magra risulta attualmente sotto-stimato dalle formule applicate con questi metodi. Occorre pertanto aggiornare le formule previste dai metodi autorizzati, nonché introdurre l'uso di tre nuovi metodi di classificazione.

(4) Il Belgio ha chiesto alla Commissione di autorizzare otto metodi di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 i principi su cui si basano tali metodi, i risultati della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra.

(5) Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione dei suddetti metodi di classificazione. È pertanto opportuno autorizzare tali metodi di classificazione in Belgio.

(6) Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione sono consentite solo se esplicitamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.

(7) Per motivi di chiarezza e certezza del diritto occorre abrogare la decisione 97/107/CE.

(8) In considerazione delle esigenze tecniche inerenti all'introduzione di nuovi dispositivi e di nuove equazioni, è opportuno che i metodi di classificazione delle carcasse di suino autorizzati dalla decisione 97/107/CE continuino ad applicarsi fino al 30 settembre 2012.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino ai sensi dell'allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in Belgio è autorizzato l'uso dei seguenti metodi:

a) l'apparecchio denominato «Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell'allegato;

b) l'apparecchio denominato «Giraldal Choirometer Pork Grader (PG 200)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell'allegato;

c) l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP 4)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell'allegato;

d) l'apparecchio denominato «Fat-O-Meat'er (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell'allegato;

e) l'apparecchio denominato «OptiScan TP» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 5 dell'allegato;

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 39 dell'8.2.1997, pag. 17.

- f) l'apparecchio denominato «CSB Image-Meater» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 6 dell'allegato;
- g) l'apparecchio denominato «VCS 2000» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 7 dell'allegato;
- h) l'apparecchio denominato «AutoFOM III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 8 dell'allegato.

*Articolo 2*

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di stima autorizzati sono consentite solo se esplicitamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.

*Articolo 3*

La decisione 97/107/CE è abrogata.

Tuttavia, il Belgio può continuare ad applicare fino al 30 settembre 2012 i metodi di classificazione delle carcasse di suino autorizzati dalla decisione 97/107/CE.

*Articolo 4*

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2012

*Per la Commissione*

Dacian CIOLOȘ

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN BELGIO

## PARTE 1

**Capteur gras/maigre — sydel (CGM)**

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'apparecchio denominato «Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)».
2. L'apparecchio è munito di una sonda Sydel ad alta definizione, del diametro di 8 mm, di un fotodiodo emettitore di luce infrarossa (Honeywell) e di due fotorecettori (Honeywell). La distanza operativa è compresa tra 0 e 105 mm. I valori misurati sono convertiti in tenore stimato di carne magra dallo stesso apparecchio CGM.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 66,09149 - 0,82047 \times X_1 + 0,10762 \times X_2$$

in cui:

$\hat{Y}$  = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

$X_1$  = spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa tra la terzultima e la quartultima costola,

$X_2$  = spessore in millimetri del muscolo dorsale, misurato allo stesso tempo, nello stesso punto e allo stesso modo di  $X_1$ .

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 130 kg.

## PARTE 2

**Giralda choirometer pork grader (PG 200)**

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'apparecchio denominato «Giralda Choirometer Pork Grader (PG 200)».
2. L'apparecchio PG 200 è munito di una sonda (Siemens KOM 2110) del diametro di 6 mm, di un fotodiodo (LED Siemens F 28) e di un fotorecettore (Siemens F 232). La distanza operativa è compresa tra 0 e 125 mm. I valori misurati sono convertiti in tenore stimato di carne magra dallo stesso apparecchio PG 200.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 70,09860 - 0,84616 \times X_1 + 0,091860 \times X_2$$

in cui:

$\hat{Y}$  = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

$X_1$  = spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato perpendicolarmente al dorso della carcassa (a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa nella parte esterna e a  $\pm$  4 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa nella parte interna) tra la terzultima e la quartultima costola,

$X_2$  = spessore in millimetri del muscolo dorsale, misurato allo stesso tempo, nello stesso punto e allo stesso modo di  $X_1$ .

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 130 kg.

## PARTE 3

**Hennessy grading probe (HGP4)**

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP4)».
2. L'apparecchio HGP4 è dotato di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm sulla lama all'estremità della sonda) contenente un fotodiodo e un fotodetettore e avente una distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori misurati sono convertiti in tenore stimato di carne magra per mezzo dello stesso apparecchio HGP4 o di un computer ad esso collegato.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 70,37871 - 0,86986 \times X_1 + 0,080138 \times X_2$$

in cui:

$\hat{Y}$  = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

$X_1$  = spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa tra la terzultima e la quartultima costola,

$X_2$  = spessore in millimetri del muscolo dorsale, misurato allo stesso tempo, nello stesso punto e allo stesso modo di  $X_1$ .

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 130 kg.

#### PARTE 4

##### Fat-o-meat'er (FOM II)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'apparecchio denominato «Fat-O-Meat'er (FOM II)».
2. L'apparecchio è una nuova versione del sistema di misurazione Fat-O-Meat'er. Il FOM II è costituito da una sonda ottica con un coltello, un dispositivo di misurazione della profondità avente una distanza operativa compresa tra 0 e 125 mm e una scheda di acquisizione e analisi dei dati — computer Carometec Touch Panel i-15 (protezione d'ingresso IP69K). I valori misurati sono convertiti in tenore stimato di carne magra dallo stesso apparecchio FOM II.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 68,85997 - 0,94985 \times X_1 + 0,088314 \times X_2$$

in cui:

$\hat{Y}$  = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

$X_1$  = spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato perpendicolarmente al dorso della carcassa (a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa nella parte esterna e a  $\pm 4$  cm lateralmente alla linea mediana della carcassa nella parte interna) tra la penultima e la terzultima costola,

$X_2$  = spessore in millimetri del muscolo dorsale, misurato allo stesso tempo, nello stesso punto e allo stesso modo di  $X_1$ .

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 130 kg.

#### PARTE 5

##### OptiScan TP

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'apparecchio denominato «OptiScan TP».
2. L'apparecchio OptiScan TP è dotato di un imager digitale che scatta foto con flash dei due punti di misurazione sulla carcassa. Le immagini sono la base per il calcolo dello spessore del grasso e del muscolo secondo il metodo dei due punti «Zwei-Punkte Messverfahren (ZP)».

I valori misurati sono convertiti in tenore stimato di carne magra dallo stesso apparecchio OptiScan TP. Le foto vengono conservate e possono essere oggetto di un controllo successivo. L'interfaccia integrata Bluetooth® permette un agevole trasferimento dei dati.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 58,81491 - 0,64150 \times X_1 + 0,16873 \times X_2$$

in cui:

$\hat{Y}$  = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

$X_1$  = spessore minimo in millimetri del grasso (compresa la cotenna) sul *M. gluteus medius*,

$X_2$  = spessore in millimetri del muscolo lombare, misurato alla distanza minima tra l'estremità anteriore (craniale) del *M. gluteus medius* e il bordo superiore (dorsale) del canale vertebrale.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 130 kg.

## PARTE 6

**CSB Image-Meater (CSB)**

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'apparecchio denominato «CSB Image-Meater».
2. L'apparecchio CSB Image-Meater è un sistema online di elaborazione dell'immagine: le mezzene vengono automaticamente filmate da un sistema di videocamera; i dati relativi all'immagine sono quindi elaborati in un computer mediante uno speciale programma di elaborazione dell'immagine. Le variabili del CSB Image-Meater sono misurate sulla linea mediana del prosciutto (intorno al *M. gluteus medius*). I valori misurati sono convertiti in percentuale stimata di carne magra.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 71,65733 - (0,22223 \times S) + (0,032383 \times F) - (0,20522 \times MS) + (0,053050 \times MF) - (0,13195 \times WL) - (0,16384 \times WaS)$$

in cui:

$\hat{Y}$  = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

S = spessore minimo in millimetri del grasso (compresa la cotenna) sul *M. gluteus medius*,

F = spessore in millimetri del muscolo lombare, misurato alla distanza minima tra l'estremità anteriore (craniale) del *M. gluteus medius* e il bordo superiore (dorsale) del canale vertebrale,

MS = spessore medio del grasso che ricopre il *M. gluteus medius* (in millimetri),

MF = spessore medio del muscolo sotto il *M. gluteus medius* (in millimetri),

WL = lunghezza media delle vertebre, inclusi i dischi spinali (in millimetri),

WaS = spessore medio del grasso sulla prima vertebra misurata (a) (in millimetri).

4. La descrizione dei punti di misurazione è riportata nella parte II del protocollo presentato dal Belgio alla Commissione a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 130 kg.

## PARTE 7

**VCS 2000**

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'apparecchio denominato «VCS 2000».
2. L'apparecchio VCS 2000 è un sistema online di elaborazione dell'immagine: le mezzene vengono automaticamente filmate da un sistema di videocamera; i dati relativi all'immagine sono quindi elaborati in un computer mediante uno speciale programma di elaborazione dell'immagine. I valori misurati sono convertiti in tenore stimato di carne magra.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 51,85549 + (0,013351 \times TL1) + (0,020216 \times TL4) + (0,012917 \times TL6) - (0,0061754 \times TL7) + (0,014479 \times TL8) - (0,000020016 \times HF13) - (0,0067020 \times HL7) - (0,015821 \times HL8) + (10,97550 \times HV1) - (0,000010969 \times HF26) - (0,00043912 \times HF28) - (0,000021232 \times HF31) - (0,000019406 \times HF34) - (0,024227 \times HL15) - (0,0099866 \times HL17) - (0,0085447 \times HL18) - (0,020238 \times HL20) - (0,0086577 \times HL21) - (0,0076468 \times HL23) - (0,0074809 \times HL24) + (0,074204 \times HV19) - (0,0058634 \times HL31) - (0,015560 \times SBAR1) - (0,015265 \times SBAR2) - (0,019170 \times SBAM2) + (0,043510 \times VBAM2) - (0,026957 \times FBAR4) - (0,010999 \times KBAR4) - (0,018434 \times FBAM4) - (0,017239 \times SBAR5) + (0,072272 \times VBAR5) - (0,0071030 \times SBAM5) + (0,068737 \times VBM5) - (3,68219 \times TL2/TL8) - (1,17220 \times TL5/TL8) - (3,19090 \times TL7/TL8) + (4,49917 \times TL1/TL5) + (9,13323 \times TL4/TL5) + (4,82528 \times TL6/TL5) - (6,62198 \times HL15/HL7) - (2,36961 \times HL17/HL7) - (1,75295 \times HL18/HL7) - (5,58346 \times HL20/HL7) - (1,66395 \times HL23/HL7) + (2,85610 \times HL30/HL7) + (0,0034487 \times HL1/HL18) + (0,0036430 \times HL4/HL18) + (0,0046569 \times HL9/HL18) + (0,096880 \times HL10/HL18) + (0,0051002 \times HL12/HL18) + (0,076501 \times HL13/HL18) + (0,0054646 \times HL14/HL18) - (1,49515 \times HL15/HL18) - (1,18547 \times HL20/HL18) + (0,082962 \times HL27/HL18) + (0,071890 \times HL30/HL18) + (0,086655 \times HL32/HL18) + (44,62296 \times HF2/HF1) - (44,62325 \times HF3/HF1) + (26,92160 \times HF4/HF1) - (2,60469 \times HF26/HF1) - (138,22300 \times HF28/HF1) - (5,26517 \times HF31/HF1) - (4,09877 \times HF34/HF1) + (108,30840 \times HF37/HF1) + (8,05099 \times HF40/HF1) + (0,30959 \times HF4/HF26) + (1,21963 \times HF20/HF26) - (20,88758 \times HF28/HF26) + (1,67606 \times HF37/HF26) + (0,15193 \times HF40/HF26)$$

in cui:

$\hat{Y}$  = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

TL1, TL4, TL6 ... HF40/HF26 sono le variabili misurate dal VCS 2000.

4. La descrizione dei punti di misurazione è riportata nella parte II del protocollo presentato dal Belgio alla Commissione a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 130 kg.

#### PARTE 8

##### AutoFOM III

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'apparecchio denominato «AutoFOM III».
2. L'apparecchio è munito di 16 trasduttori a ultrasuoni da 2 MHz (Carometec A/S), con una distanza operativa di 25 mm fra i singoli trasduttori. I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del lardo dorsale e dello spessore del muscolo e i relativi parametri. I valori misurati sono convertiti da un computer in percentuale stimata di carne magra.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\begin{aligned} \hat{Y} = & 72,82182 - (0,055746 \times R2P2) - (0,056757 \times R2P3) - (0,054895 \times R2P4) - (0,055823 \times R2P6) - \\ & (0,056800 \times R2P7) - (0,054876 \times R2P8) - (0,056419 \times R2P10) - (0,055541 \times R2P11) - (0,022251 \times \\ & R2P13) - (0,022702 \times R2P14) - (0,051975 \times R2P15) - (0,030301 \times R2P16) + (0,011064 \times R3P1) + \\ & (0,011312 \times R3P3) + (0,011353 \times R3P5) + (0,011789 \times R3P6) + (0,012286 \times R3P7) + (0,010915 \times R3P9) \\ & - (0,033450 \times R4P7) - (0,020275 \times R4P8) - (0,032423 \times R4P9) - (0,038300 \times R4P10) - (0,062709 \times \\ & R4P11) - (0,027456 \times R4P12) - (0,052494 \times R4P13) - (0,064748 \times R4P15) - (0,076343 \times R4P16) \end{aligned}$$

in cui:

$\hat{Y}$  = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

R2P2, R2P3, R2P4 ... R4P16 sono le variabili misurate dall'AutoFOM III.

4. La descrizione dei punti di misurazione è riportata nella parte II del protocollo presentato dal Belgio alla Commissione a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 130 kg.

---



# RACCOMANDAZIONI

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2012

sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione

(2012/417/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione «Europa 2020»<sup>(1)</sup> della Commissione indica che lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione rappresenta una priorità.
- (2) Gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020 sono ripresi in maniera più dettagliata in particolare nelle iniziative «Un'agenda digitale europea»<sup>(2)</sup> e «L'Unione dell'innovazione»<sup>(3)</sup>. Tra le azioni da avviare nell'ambito della «Agenda digitale», è opportuno dare ampia diffusione alla ricerca finanziata con fondi pubblici mediante la pubblicazione di dati e studi scientifici ad accesso aperto. Nell'iniziativa «L'Unione dell'innovazione» si invoca l'istituzione di uno Spazio europeo della ricerca (SER) al fine di eliminare gli ostacoli alla mobilità e alla cooperazione transfrontaliera; inoltre, si afferma che l'accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati provenienti dalla ricerca finanziata con fondi pubblici dovrebbe essere promosso e che l'accesso alle pubblicazioni dovrebbe diventare il principio generale per i progetti finanziati nell'ambito dei programmi quadro di ricerca dell'UE.
- (3) Il 14 febbraio 2007, la Commissione ha adottato una «comunicazione sull'informazione scientifica nell'era digitale: accesso, diffusione e conservazione»<sup>(4)</sup>, accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione. Tale comunicazione presentava la situazione in

Europa nell'area dell'editoria scientifica e della conservazione dei risultati di ricerca ed esaminava le problematiche organizzative, giuridiche, tecniche e finanziarie connesse.

- (4) Tale comunicazione è stata seguita, nel novembre 2007, dalle conclusioni del Consiglio sulla «informazione scientifica nell'era digitale: accesso, diffusione e conservazione», in cui il Consiglio invitava la Commissione a sperimentare l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche prodotte nell'ambito di progetti finanziati da programmi quadro di ricerca dell'UE e indicava una serie di azioni che devono essere attuate dagli Stati membri. In alcune delle aree esaminate nelle conclusioni si sono registrati miglioramenti, ma non tutti gli obiettivi sono stati conseguiti e i progressi registrati negli Stati membri non sono omogenei. Per sfruttare al massimo il potenziale di ricerca dell'Europa, sono necessarie azioni a livello di Unione europea.
- (5) Le politiche di accesso aperto sono volte ad assicurare l'accesso gratuito ai dati di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni *inter pares* quanto prima possibile nel processo di diffusione, nonché a consentire l'utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica. Tali politiche dovrebbero essere attuate tenendo conto degli aspetti legati ai diritti di proprietà intellettuale.
- (6) Le politiche di accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica dovrebbero applicarsi a tutte le ricerche che beneficiano di finanziamenti pubblici. Da tali politiche ci si attende un miglioramento delle condizioni in cui si effettua la ricerca; tale miglioramento, che si otterrebbe riducendo la duplicazione degli sforzi e il tempo dedicato alla ricerca delle informazioni e all'accesso alle stesse, permetterà di imprimere un'accelerazione al progresso scientifico e di agevolare la cooperazione entro e oltre i confini dell'UE. Le politiche di accesso aperto risponderanno anche agli appelli formulati nella comunità scientifica affinché vi sia un maggiore accesso all'informazione scientifica.
- (7) Dando modo agli attori sociali di interagire nel ciclo di ricerca si migliorano la qualità, la pertinenza, l'accettabilità e la sostenibilità dei risultati dell'innovazione grazie all'integrazione delle attese, delle necessità, degli interessi e dei valori della società. L'accesso aperto è un elemento fondamentale delle politiche degli Stati membri che si prefiggono di assicurare una ricerca e un'innovazione responsabili mettendo i risultati della ricerca a disposizione di tutti e favorendo la partecipazione della società.

<sup>(1)</sup> COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010, disponibile all'indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF>

<sup>(2)</sup> COM(2010) 245 definitivo/2 del 26.8.2010, disponibile all'indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:IT:PDF>

<sup>(3)</sup> COM(2010) 546 definitivo del 6.10.2010, disponibile all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union-communication\\_en.pdf#view=fit&pagedmode=none](http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union-communication_en.pdf#view=fit&pagedmode=none)

<sup>(4)</sup> COM(2007) 56 definitivo del 14.2.2007; disponibile all'indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0056:IT:NOT>

- (8) I benefici derivanti da un accesso più ampio ai risultati della ricerca scientifica saranno avvertiti anche dalle imprese. Le piccole e medie imprese, in particolare, miglioreranno la propria capacità di innovazione. Le politiche riguardanti l'accesso all'informazione scientifica, quindi, dovrebbero anche agevolare l'accesso all'informazione scientifica per le imprese private.
- (9) Internet ha modificato in profondità il mondo della scienza e della ricerca. Ad esempio, le comunità di ricerca hanno sperimentato nuove modalità di registrazione, certificazione, diffusione e conservazione delle pubblicazioni scientifiche. È necessario che le politiche di ricerca e di finanziamento si adattino a questo nuovo contesto. È opportuno raccomandare agli Stati membri di adeguare ed elaborare le proprie politiche in materia di accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche.
- (10) L'accesso aperto ai dati della ricerca scientifica migliora la qualità dei dati, riduce le necessità di duplicazione delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico e contribuisce alla lotta contro le frodi scientifiche. Nella sua relazione finale «Cavalcare l'onda: in che modo l'Europa può trarre vantaggio dal flusso crescente di dati scientifici»<sup>(1)</sup> dell'ottobre 2010, il gruppo di esperti di alto livello sui dati scientifici ha posto l'accento sull'importanza cruciale che rivestono la condivisione e la conservazione dei dati attendibili generati nel processo scientifico. Pertanto, urge l'adozione di interventi politici sull'accesso ai dati ed è opportuno raccomandarla agli Stati membri.
- (11) La conservazione dei risultati della ricerca scientifica risponde all'interesse pubblico. Questo compito è affidato in genere alle biblioteche, in particolare alle biblioteche nazionali di deposito legale. Il volume di risultati di ricerca sta crescendo in maniera esponenziale. Per consentire la conservazione a lungo termine dei risultati di ricerca in formato digitale, occorrono meccanismi, infrastrutture e soluzioni software. Il finanziamento sostenibile della conservazione riveste un'importanza cruciale, perché i costi legati alla cosiddetta *curation* (raccolta, ordinamento e condivisione) dei contenuti digitalizzati sono ancora relativamente elevati. Vista l'importanza della conservazione per l'uso futuro dei risultati di ricerca, è opportuno raccomandare agli Stati membri l'elaborazione o il rafforzamento di politiche in quest'area.
- (12) Le politiche che devono essere sviluppate dagli Stati membri dovrebbero essere definite a livello nazionale o subnazionale, in funzione della situazione costituzionale e della distribuzione delle responsabilità di elaborazione delle politiche sulla ricerca.
- (13) L'esistenza di infrastrutture elettroniche solide alla base del sistema di informazione scientifica permetterà di migliorare l'accesso all'informazione scientifica e la sua conservazione a lungo termine, che a loro volta potranno dare impulso alla ricerca collaborativa. Conformemente alla comunicazione della Commissione «Le infrastrutture TIC per la e-scienza»<sup>(2)</sup>, per infrastruttura elettronica si intende «un ambiente in cui le risorse di ricerca (hardware, software e contenuti) sono agevolmente condivisibili e accessibili ogniqualvolta ciò sia necessario ai fini di una maggiore efficacia della ricerca». È quindi opportuno raccomandare l'ulteriore sviluppo di queste infrastrutture e la loro interconnessione a livello europeo.
- (14) L'impegno per la progressiva introduzione dell'accesso aperto è di portata mondiale, come dimostrano la «Strategia riveduta sul contributo dell'UNESCO alla promozione dell'accesso aperto all'informazione scientifica e alla ricerca»<sup>(3)</sup> e la «Dichiarazione OCSE sull'accesso ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici»<sup>(4)</sup>. Gli Stati membri dovrebbero partecipare a questo sforzo mondiale e dare l'esempio rafforzando un ambiente di ricerca internazionale aperto e collaborativo, basato sulla reciprocità.
- (15) Stante la fase di transizione che vive il settore editoriale, le parti interessate devono lavorare insieme per accompagnare il processo di transizione e cercare soluzioni sostenibili per il processo editoriale delle pubblicazioni scientifiche.
- (16) Il 12 dicembre 2011, la Commissione ha adottato un pacchetto comprendente una comunicazione sui dati aperti, una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico<sup>(5)</sup> e nuove regole della Commissione sui documenti da essa detenuti. Il pacchetto presenta la strategia della Commissione in materia di dati aperti in un unico quadro coerente in cui rientrano azioni tra cui la presente raccomandazione.
- (17) La presente raccomandazione è accompagnata da una comunicazione in cui la Commissione definisce la propria politica e la propria concezione in materia di accesso aperto ai risultati di ricerca. Vi sono indicate schematicamente le azioni che la Commissione attuerà nella sua veste di organismo che finanzia la ricerca scientifica con risorse tratte dal bilancio dell'Unione europea.
- (18) Insieme alla presente raccomandazione e alla comunicazione che la accompagna, la Commissione sta adottando una comunicazione relativa a un partenariato rafforzato nello Spazio europeo della ricerca per l'eccellenza e la crescita, in cui sono definite le priorità fondamentali per il completamento dello Spazio europeo della ricerca; una di tali priorità è costituita dalla circolazione, dall'accesso e dal trasferimento ottimali del sapere scientifico,

(1) <http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/docs/hlg-sdi-report.pdf>

(2) COM(2009) 108 definitivo.

(3) <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/images/GOAP/OAF2011/213342e.pdf>

(4) <http://www.oecd.org/dataoecd/9/61/38500813.pdf>

(5) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

### Accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche

1. Definire politiche chiare per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici e l'accesso aperto alle stesse. Tali politiche dovrebbero prevedere:

- obiettivi concreti e indicatori per misurare i progressi,
- piani di attuazione in cui sia indicata tra l'altro l'assegnazione delle responsabilità,
- la pianificazione finanziaria associata.

Provvedere affinché, in esito a tali politiche:

- sia assicurato un accesso aperto alle pubblicazioni prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici quanto prima possibile, preferibilmente subito e comunque non più di sei mesi dopo la data di pubblicazione e di dodici mesi nel caso delle pubblicazioni nell'area delle scienze sociali e umane,
- i sistemi di concessione in licenza contribuiscano ad assicurare in maniera equilibrata un accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, fatta salva la legislazione applicabile sul diritto d'autore e nel rispetto della stessa, e incoraggino i ricercatori a mantenere il diritto d'autore pur concedendo licenze agli editori,
- il sistema delle carriere universitarie sostenga e premi i ricercatori che aderiscono a una cultura di condivisione dei risultati delle proprie attività di ricerca, in particolare assicurando l'accesso aperto alle loro pubblicazioni nonché sviluppando, incoraggiando e utilizzando nuovi modelli alternativi di valutazione delle carriere, nuovi criteri di misurazione e nuovi indicatori,
- sia migliorata la trasparenza, in particolare informando il pubblico in merito agli accordi conclusi tra enti pubblici o gruppi di enti pubblici ed editori per la messa a disposizione dell'informazione scientifica. A questo riguardo, dovrebbero essere inclusi gli accordi riguardanti le offerte cumulative di abbonamenti che permettono di accedere sia alla versione elettronica, sia alla versione stampata delle riviste a prezzo scontato,
- le piccole e medie imprese e i ricercatori non affiliati abbiano il più ampio accesso possibile, alle condizioni più economiche, alle pubblicazioni scientifiche in cui sono riportati i risultati delle attività di ricerca finanziate con fondi pubblici.

2. Provvedere affinché gli organismi di finanziamento della ricerca responsabili della gestione dei finanziamenti pubblici alla ricerca e le istituzioni accademiche che ricevono finanziamenti pubblici attuino le politiche:

- definendo politiche istituzionali per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l'accesso aperto alle stesse;

stabilendo piani di attuazione al livello di tali organismi di finanziamento,

- mettendo a disposizione i finanziamenti necessari per la diffusione (incluso l'accesso aperto) prevedendo diversi canali di diffusione, tra cui infrastrutture elettroniche digitali, se del caso, e nuovi metodi sperimentali di comunicazione scientifica,
- adeguando il sistema di reclutamento e valutazione delle carriere dei ricercatori e il sistema di valutazione per l'assegnazione di finanziamenti ai ricercatori in modo che siano premiati coloro che aderiscono alla cultura di condivisione dei risultati di ricerca. I sistemi migliorati dovrebbero tenere conto dei risultati della ricerca messi a disposizione in accesso aperto e sviluppare, promuovere e utilizzare nuovi modelli alternativi di valutazione delle carriere, nuovi criteri di misurazione e nuovi indicatori,
- fornendo ai ricercatori indicazioni su come conformarsi alle politiche di accesso aperto, con particolare riferimento alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale, per assicurare l'accesso aperto alle loro pubblicazioni,
- conducendo trattative comuni con gli editori per ottenere le migliori condizioni possibili di accesso alle pubblicazioni, compresi l'utilizzo e il riutilizzo,
- assicurando che i risultati di ricerche che ricevono finanziamenti pubblici siano facilmente identificabili mediante opportune soluzioni tecniche, anche attraverso metadati inseriti nelle versioni elettroniche dei risultati di ricerca.

### Accesso aperto ai dati di ricerca

3. Definire, per la diffusione dei dati di ricerca prodotti nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici e l'accesso aperto agli stessi, politiche chiare che prevedano:

- obiettivi concreti e indicatori per misurare i progressi,
- piani di attuazione in cui sia indicata tra l'altro l'assegnazione delle responsabilità (e che prevedano anche la concessione di licenze secondo le modalità più opportune),
- la pianificazione finanziaria associata.

Assicurare che, in esito a tali politiche:

- i dati di ricerca prodotti nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici siano pubblicamente accessibili, utilizzabili e riutilizzabili per mezzo di infrastrutture elettroniche digitali. Occorre tener conto adeguatamente degli aspetti relativi in particolare alla protezione della vita privata, ai segreti commerciali, alla sicurezza nazionale, a legittimi interessi commerciali e a diritti di proprietà intellettuale. I dati, il know-how e/o le informazioni, in qualsiasi forma e di qualsiasi natura, detenuti da privati nell'ambito di un partenariato pubblico-privato prima delle attività di ricerca e identificati come tali non sono soggetti a questo obbligo,

- gli insiemi di dati (*dataset*) siano resi facilmente identificabili e possano essere collegati ad altri insiemi di dati e pubblicazioni mediante opportuni meccanismi, e siano fornite ulteriori informazioni atte a consentirne una valutazione e un uso corretti,
- gli organismi responsabili della gestione dei finanziamenti pubblici alla ricerca e le istituzioni accademiche beneficiarie di finanziamenti pubblici contribuiscano all'attuazione delle politiche nazionali istituendo meccanismi che rendano possibile e premino la condivisione dei dati di ricerca,
- siano promossi e/o resi operativi corsi di laurea magistrale per la formazione di nuovi profili professionali nell'area delle tecnologie di trattamento dei dati.

#### Conservazione e riutilizzo dell'informazione scientifica

##### 4. Rafforzare la conservazione dell'informazione scientifica:

- definendo e attuando politiche in cui si indicata tra l'altro l'assegnazione delle responsabilità in materia di conservazione dell'informazione scientifica, insieme alla pianificazione finanziaria associata, per garantire la *curation* e la conservazione a lungo termine dei risultati di ricerca (dati di ricerca primari e tutti gli altri risultati, tra cui le pubblicazioni),
- assicurando l'esistenza di un sistema efficace di deposito dell'informazione scientifica elettronica che includa le pubblicazioni nate in formato digitale e, se pertinente, gli insiemi di dati collegati,
- conservando l'hardware e il software necessari per leggere le informazioni in futuro, od operando su base regolare la migrazione delle informazioni verso nuovi ambienti software e hardware,
- promuovendo la creazione di condizioni favorevoli affinché le parti interessate offrano servizi a valore aggiunto basati sul riutilizzo dell'informazione scientifica.

#### Infrastrutture elettroniche

##### 5. Sviluppare ulteriormente infrastrutture elettroniche su cui poggi il sistema di diffusione dell'informazione scientifica:

- sostenendo le infrastrutture dei dati scientifici per la diffusione delle conoscenze, gli organismi di ricerca e gli organismi di finanziamento affinché coprano tutte le fasi del ciclo di vita dei dati. Tali fasi comprendono l'acquisizione, la *curation*, i metadati, l'origine, gli identificatori persistenti, l'autorizzazione, l'autenticazione e l'integrità dei dati. È necessario sviluppare metodologie che consentano di adottare un'impostazione comune nell'individuazione e nel reperimento dei dati (*data discovery*) nelle varie discipline, riducendo in questo modo la curva di apprendimento necessaria al conseguimento di una produttività adeguata,
- sostenendo la nascita e la formazione di nuovi gruppi di esperti in scienza computazionale ad alta intensità di dati,

tra cui specialisti in dati (*data specialist*), tecnici e responsabili della gestione di dati (*data manager*),

- mettendo a frutto e facendo leva sulle risorse esistenti per essere efficienti sul piano economico e per innovare nelle aree degli strumenti di analisi, delle visualizzazioni, del supporto alle decisioni, dei modelli e degli strumenti di modellizzazione, delle simulazioni, dei nuovi algoritmi e del software scientifico,
  - rafforzando l'infrastruttura che consente l'accesso all'informazione scientifica e la sua conservazione a livello nazionale, e assegnando i fondi necessari,
  - assicurando la qualità e l'affidabilità dell'infrastruttura, anche attraverso il ricorso a meccanismi di certificazione per gli archivi,
  - assicurando l'interoperabilità tra le infrastrutture elettroniche a livello nazionale e mondiale.
6. Assicurare sinergie tra le infrastrutture elettroniche a livello europeo e mondiale:
- contribuendo all'interoperabilità delle infrastrutture elettroniche, con riferimento in particolare allo scambio di dati scientifici, tenendo conto delle esperienze acquisite nell'ambito dei progetti, delle infrastrutture e dei software esistenti sviluppati a livello europeo e mondiale,
  - appoggiando attività di cooperazione transnazionali che promuovano l'uso e lo sviluppo di infrastrutture per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per l'istruzione superiore e la ricerca.

#### Dialogo tra le varie parti interessate a livello nazionale, europeo e internazionale

##### 7. Partecipare al dialogo tra le varie parti interessate a livello nazionale, europeo e/o internazionale sui modi per promuovere l'accesso aperto all'informazione scientifica e la sua conservazione, concentrando l'attenzione in particolare sugli aspetti seguenti:

- sistemi per collegare le pubblicazioni ai dati da cui hanno origine,
- sistemi per migliorare l'accesso e contenere i costi, ad esempio attraverso trattative comuni con gli editori,
- nuovi indicatori di ricerca e indicatori bibliometrici applicabili non soltanto alle pubblicazioni scientifiche, ma anche agli insiemi di dati e agli altri tipi di materiali prodotti dall'attività di ricerca, nonché ai risultati prodotti dai singoli ricercatori,
- nuovi sistemi e strutture di premialità,
- promozione dei principi dell'accesso aperto e loro applicazione a livello internazionale, specialmente nel contesto di iniziative di cooperazione bilaterali, multilaterali e internazionali.

**Coordinamento strutturato degli Stati membri a livello dell'UE e seguito dato alla raccomandazione**

8. Designare entro la fine dell'anno un punto di riferimento nazionale incaricato di:
- coordinare le misure indicate nella presente raccomandazione,
  - agire da interlocutore della Commissione europea in merito alle questioni legate all'accesso e alla conservazione dell'informazione scientifica, con particolare riguardo a migliori definizioni di principi e standard comuni, misure di attuazione e nuove modalità di diffusione e condivisione della ricerca nello Spazio europeo della ricerca,
  - presentare relazioni sul seguito dato alla presente raccomandazione.
- 

**Valutazione e relazioni**

9. Informare la Commissione, diciotto mesi dopo la data di pubblicazione della presente raccomandazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e successivamente ogni due anni, in merito ai provvedimenti presi in risposta ai diversi elementi della presente raccomandazione, nelle forme che saranno definite e decise. Sulla base delle informazioni trasmesse, la Commissione valuterà i progressi compiuti nell'UE per stabilire se siano necessarie ulteriori azioni atte a conseguire gli obiettivi fissati nella presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2012

*Per la Commissione*

Neelie KROES

*Vicepresidente*







## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

